

# **STATUTO INAS**

**Approvato dal Comitato Esecutivo Confederale  
il 19 marzo 2008**

# Proposta STATUTO I.N.A.S.

Approvato dal Comitato Esecutivo Confederale il 19 Marzo 2008

- Art. 1 - Costituzione e Sede
- Art. 2 - Compiti dell'Istituto
- Art. 3 - Finalità dell'Istituto
- Art.4 - Strutture dell'INAS
- Art.5 - Organi dell'INAS
- Art. 6 - Il Presidente
- Art.7 - Il Collegio di Presidenza
- Art. 8 - I Vicepresidenti
- Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 10 - Il Collegio dei Sindaci
- Art. 11 - Comitato Regionale INAS
- Art. 12 - Comitato Di Gestione Territoriale INAS (CO.GE.T.I.)
- Art. 13 - Durata delle cariche
- Art. 14 - Decadenza
- Art. 15 - Regolamenti e Modifiche Statutarie
- Art. 16 - Validità delle riunioni e deliberazioni degli organi
- Art. 17 - Finanziamento dell'Istituto
- Art 18 - L'esercizio finanziario
- Art. 19 - Destinazione del patrimonio

# **Art. 1**

## **Costituzione e Sede**

Promosso dalla CISL, (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) è costituito l'INAS (Istituto Nazionale di Assistenza Sociale) per la tutela previdenziale, la prevenzione e la difesa della salute e l'attuazione dei servizi di assistenza sociale. L'INAS ha natura di persona giuridica di diritto privato e svolge un servizio di pubblica utilità.

L'INAS, nell'ambito delle politiche e dell'azione generale della CISL per la sicurezza sociale e mediante operatori e dirigenti iscritti alla Confederazione stessa, nonché attraverso collaboratori che condividono la politica della Cisl, assolve i compiti indicati negli articoli seguenti.

L'INAS ha la propria sede legale a Roma e svolge la sua attività nel territorio nazionale tramite le proprie strutture centrali e periferiche. All'estero svolge la sua attività con apposite strutture.

# **Art. 2**

## **Compiti dell'Istituto**

L'INAS provvede a tutelare anche in sede di contenzioso indistintamente tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi ed i loro familiari ed aventi causa, per la realizzazione dei loro diritti ed interessi previsti da leggi e norme europee, nazionali, regionali e locali in materia previdenziale ed assistenziale e con particolare riguardo alle nuove categorie di bisogno emergenti dalla realtà sociale, nell'ambito della iniziativa sindacale della CISL. Tutela i diritti espressi e derivanti dai contratti collettivi nazionali e accordi sindacali a qualsiasi livello, dalle convenzioni internazionali, da regolamenti e statuti concernenti la previdenza, l'assistenza sociale e sanitaria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie, nel territorio e nei luoghi di lavoro.

Nell'attività di tutela dell'INAS vanno specificamente compresi:

a) il compito di assicurare il pieno rispetto e l'applicazione della legislazione sociale vigente per quanto attiene al puntuale ed esatto adempimento da parte delle imprese degli altri enti ed in genere di tutti i datori di lavoro, dei versamenti di contributi assicurativi;

b) la verifica dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la promozione della ricerca dell'elaborazione e dell'attuazione - in collaborazione con la CISL - di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica nei luoghi di lavoro.

c) L'INAS partecipa alle iniziative di sviluppo e riforma della legislazione sociale a tutti i livelli (europeo, nazionale, regionale e locale) e anche nei paesi interessati da emigrazione italiana o immigrazione in Italia; promuove ricerche, studi, elaborazione e divulgazione in materia di diritti sociali.

d) L'INAS in applicazione delle norme di legge e regolamentari nonché di normative contrattuali può altresì svolgere, senza scopo di lucro, attività di sostegno informative, di servizio e di assistenza tecnica in armonia con la legislazione vigente rivolta ai soggetti di cui all'art. 3 (finalità dell'Istituto) nonché sulla base di apposite convenzioni con Enti pubblici e privati italiani e comunitari.

## **ART 3**

### **Finalità dell'Istituto**

Sono finalità dell'Istituto:

a) tutelare i diritti e gli interessi dei lavoratori in generale e dei loro aventi causa in sede amministrativa nei confronti degli istituti di previdenza e di tutti gli enti erogatori di prestazioni assistenziali nonché degli organi ed uffici delle unità locali dei servizi socio-sanitari;

b) predisporre, in collaborazione con la CISL, ogni attività necessaria per evitare eventuali inadempienze all'obbligo assicurativo ed alle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro da parte di imprenditori e di enti, nonché per denunciarne e contribuire a verificare le correlative responsabilità civili e penali;

c) garantire, in collaborazione con la CISL, il rispetto e l'applicazione degli articoli 5 (accertamenti sanitari per il controllo della salute dei lavoratori), 9 (tutela della salute e della integrità fisica nei luoghi di lavoro) e 12 (presenza del Patronato nei luoghi di lavoro) della Legge 14.5.1970, n. 300 nonché di ogni altra analoga disciplina legislativa e contrattuale;

d) tutelare i lavoratori ed i loro aventi causa emigrati o in servizio presso sedi italiane all'estero, per il conseguimento dei loro diritti assistenziali, assicurativi e previdenziali, acquisiti anche fuori dal territorio nazionale, con particolare riguardo al rispetto dei regolamenti comunitari, convenzioni internazionali ed accordi bilaterali;

e) curare la preparazione professionale degli operatori.

L'attività dell'INAS, in qualunque forma o sede, è svolta gratuitamente salvo le eccezioni stabilite dalla legislazione vigente.

## **ART. 4**

### **Strutture dell'INAS**

L'Istituto esplica la propria azione assistenziale mediante l'organizzazione di proprie strutture operanti a livello:

- Nazionale (Sede Centrale)
  - Regionale (Strutture Regionali: SR/INAS)
  - Territoriale (Strutture Territoriali:ST/INAS)
- e nei Paesi esteri di emigrazione ed immigrazione.

La Sede Centrale ha la responsabilità della definizione dell'indirizzo dell'azione di patronato e della gestione politica, amministrativa ed operativa dell'Istituto, con compiti specifici di direzione, controllo e sostegno dell'attività delle strutture dipendenti.

La Struttura Regionale coordina e realizza - nella propria autonomia funzionale e nel quadro dei piani di sviluppo dell'Istituto - l'attuazione del programma regionale specificamente fissato.

La Struttura Territoriale opera secondo le direttive e gli orientamenti generali dell'Istituto, contribuendo all'attuazione coordinata del programma regionale. Tale struttura può articolarsi sul territorio con uffici operativi.

Per svolgere la propria azione assistenziale in favore dei lavoratori emigrati ed immigrati in Italia - nel rispetto della normativa specifica - l'Istituto realizza all'estero le forme di presenze organizzate consentite dagli ordinamenti legislativi dei singoli Paesi e con organismi di gestione presieduti dal Presidente dell'Istituto o da un suo rappresentante delegato a garanzia della generale uniformità di indirizzo ed espressione della unicità istituzionale.

## **Art. 5**

### **Organi dell'INAS**

Sono organi dell'INAS:

- il Presidente;
- il Collegio di Presidenza;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

## **Art. 6**

### **Il Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale della CISL:

- a) ha ed esercita la legale rappresentanza dell'INAS, con possibilità di delega;

- b) convoca e presiede il Collegio di Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione;
  - c) cura il raccordo operativo con la Segreteria Confederale della CISL;
  - d) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'Istituto;
  - e) cura i rapporti con le strutture sindacali nazionali ed estere, con i Patronati, i Ministeri, gli Enti pubblici ed ogni altra istituzione.
- Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, delega la rappresentanza legale ad uno dei Vice Presidenti.

## **Art. 7**

### **Il Collegio di Presidenza**

Il Collegio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti eletti dal Consiglio Generale della CISL.

Il Presidente d'intesa con il Collegio governa lo sviluppo dei programmi di attività e le risultanze dei bilanci; dispone anche eventuali operazioni di storno dei capitoli di bilancio salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione ed il parere del Collegio dei Sindaci.

Il collegio su proposta del Presidente:

- a) stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio di Amministrazione per le relative deliberazioni e vigila sulla esecuzione delle relative deliberazioni;
- b) adotta le direttive di ordine generale per il raggiungimento delle finalità dell'INAS e per l'attuazione dei rapporti con tutti gli organi istituzionali (Stato, Regioni, Province, Comuni ecc.) le Organizzazioni sindacali e gli Istituti assicuratori;
- c) dispone gli eventuali accertamenti sulle strutture centrali e periferiche e promuove i necessari interventi;
- d) predispone il piano annuale di sviluppo dell'Istituto, comprensivo dei programmi regionali di massima;
- e) definisce le linee per la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- f) predispone la relazione annuale per la CISL;
- g) istruisce e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le proposte del Regolamento di attuazione dello Statuto e delle rispettive eventuali modifiche;
- h) sentito il Consiglio di Amministrazione, nomina i Responsabili delle Strutture Centrali;
- i) sentita l'Organizzazione sindacale ai livelli corrispondenti, nomina i Responsabili Regionali e Territoriali;
- l) istruisce e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Regolamento del Personale o le altre forme di regolamentazione contrattuale stipulate

ai vari livelli e le eventuali proposte di modifica;

m)istruisce e decide in via definitiva i provvedimenti disciplinari e le controversie individuali relative all'applicazione del Regolamento stesso;

n) istituisce organismi consultivi.

Ai lavori del Collegio di Presidenza, in rapporto a specifiche esigenze, e/o competenze possono essere chiamati a partecipare di volta in volta i responsabili dei Servizi Centrali per riferire su tematiche di propria competenza.

## **Art. 8**

### **I vice Presidenti**

Spetta ai Vice Presidenti:

a) sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento anche temporaneo su delega dello stesso nell'esercizio delle funzioni a lui assegnate;

b) programmare, di concerto con il Presidente e nel quadro delle competenze di cui al precedente articolo le attività dell'Istituto, seguirne l'andamento e verificandone i risultati.

## **Art. 9**

### **Il Consiglio di Amministrazione e relativi compiti**

E' composto dal Collegio di Presidenza e da undici membri di cui due in rappresentanza delle strutture INAS nominati dal Consiglio Generale della CISL. Il Consiglio di Amministrazione cessa in occasione del congresso confederale.

Il Consiglio di Amministrazione:

- delibera le linee generali dell'attività dell'Istituto nel quadro delle politiche sociali della CISL ne determina annualmente il piano di sviluppo su proposta del Presidente sentito il Collegio di Presidenza;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- approva la relazione annuale per la CISL;
- ratifica le direttive di ordine generale emanate dal Collegio di Presidenza comprese le nomine dei Responsabili dell'Istituto ai vari livelli;
- definisce le proposte di modifica allo Statuto da sottoporre all'approvazione del competente organo della CISL;
- approva il Regolamento di attuazione dello Statuto;
- delibera il Regolamento del Personale o di altre forme di regolamentazione

contrattuale stipulate ai vari livelli e le loro eventuali modifiche ed integrazioni su proposta del Collegio di Presidenza;

- delibera l'individuazione e la scelta degli strumenti operativi idonei a consentire, anche indirettamente, il miglioramento, la razionalizzazione ed il potenziamento dei servizi prestati dall'Istituto.

## **Art. 10**

### **Il Collegio dei Sindaci**

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Generale della CISL; tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Sono cause di ineleggibilità tutte quelle previste dall'art. 2399 c.c.

Ai Sindaci si applicano anche le norme sulla incompatibilità stabilite negli artt. 18 e 19 dello Statuto Confederale nonché quelle previste in materia dal Regolamento Confederale.

I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

I sindaci cessano dalla carica in concomitanza dello scioglimento del Consiglio Generale della Cisl che li ha nominati.

## **Art. 11**

### **Comitato Regionale INAS (C.R.I.)**

In ogni Regione è costituito il Comitato Regionale così composto:

- dal Presidente, eletto dal Consiglio Generale dell'USR/CISL
- dal Responsabile Regionale INAS
- dai Segretari Generali delle UST della regione o dai Segretari delegati
- dai responsabili delle ST/INAS della regione
- dal Segretario Regionale della FNP

Il comitato ha il compito di:

a) delineare il programma regionale sulla base degli indirizzi generali dell'Istituto in funzione della definizione del piano annuale di sviluppo dell'Istituto di cui al punto d) dell'art. 7;

b) verificare e perseguire l'adeguatezza delle strutture e l'impiego delle risorse in relazione all'attuazione del programma;

c) definire modalità e strumenti per il costante e costruttivo raccordo tra le strutture dell'INAS e della CISL nell'ambito regionale.



## **Art. 12**

### **Comitato di Gestione Territoriale INAS (CO.GE.T.I.)**

Il Segretario Generale UST o suo delegato e componente la Segreteria presiede e convoca d'intesa con il Responsabile Territoriale INAS, il CO.GE.T.I. per la gestione di competenza delle scelte operate a livello nazionale e regionale, secondo le esigenze di ogni territorio.

Il CO.GE.T.I. è composto dai Responsabili degli Uffici operativi e dai Responsabili Territoriali di categoria e dei Servizi della CISL.

## **Art. 13**

### **Durata delle cariche**

I componenti degli Organi dell'Istituto di cui al precedente art. 5, i Presidenti CRI e i Presidenti CO.GE.T.I. nonché i Responsabili Regionali INAS decadono con la cessazione degli Organi dai quali sono stati eletti e/o nominati. Non possono durare in carica più di quattro anni e possono essere riconfermati.

## **Art. 14**

### **Decadenza**

Nel corso del mandato la decadenza dalla carica di componente di uno degli Organi di cui all'art. 5, e di qualsiasi altro organismo anche consultivo è decisa dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per:

a) incompatibilità con l'esercizio di attività confliggente con le finalità dell'istituto;

b) indegnità morale.

La decisione del Consiglio di Amministrazione esplica efficacia anche ai fini delle incompatibilità con gli incarichi dell'Ente, in riferimento anche alle norme sulle incompatibilità contenute nello Statuto Confederale e il relativo Regolamento.

I dirigenti INAS Nazionali, Regionali, Territoriali e periferici, come stabilito dalle vigenti normative statutarie, decadono dall'incarico e sono immediatamente sostituiti; mantenendo il trattamento retributivo, fermo restando ipotesi di applicazione del Regolamento del Personale o altre forme di regolamentazione contrattuale stipulate ai vari livelli.

Le necessarie designazioni sostitutive vengono effettuate dagli stessi organi competenti per le nomine, così come stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento.

## **Art. 15**

### **Regolamenti – Modifiche Statutarie**

- a) il Regolamento di attuazione dello Statuto deve prevedere:
- modalità e termini relativi alla convocazione ed allo svolgimento dei lavori delle istanze consultive;
  - procedure per la formulazione delle conclusioni dei lavori dei predetti organismi;
- Copia del Regolamento di Attuazione viene trasmessa all'Organo Ministeriale di Vigilanza;
- b) il Regolamento del personale o altre forme di regolamentazione contrattuale stipulate ai vari livelli, possono prevedere i casi di incompatibilità funzionale tra attività sindacale, politica ed amministrativa e rapporto di dipendenza con l'Inas. I regolamenti e le modifiche allo Statuto sono deliberati – per quanto di competenza - dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio di Presidenza. Verranno apportate allo Statuto le modifiche e le aggiunte ritenute necessarie dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale.

## **Art. 16**

### **Validità delle riunioni e deliberazioni degli organi**

Le riunioni degli Organi sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese dalla maggioranza relativa dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le proposte di modifica statutaria, per i regolamenti e per l'approvazione dei bilanci occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

## **Art. 17**

### **Finanziamento dell'Istituto**

Alle spese occorrenti per il raggiungimento dei fini istituzionali l'Istituto provvede:

- a) con contributi assegnati dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale in applicazione della normativa vigente;
- b) con eventuali rimborsi spese derivanti dalle attività prestate sulla base di apposite convenzioni stipulate con Enti pubblici o privati, collettività, società o singoli soggetti, sia in Italia, che all'estero, ai sensi dell'art. 10, della Legge n. 152 del 30 marzo 2001;
- c) con eventuali contributi delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri Istituti o Enti e persone giuridiche;
- d) con eventuali lasciti e donazioni e comunque atti di liberalità di qualunque

- natura;
- e) con i contributi della CISL nelle sue varie articolazioni.

## **Art. 18**

### **Esercizio Finanziario**

L'Esercizio Finanziario dell'Istituto si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il rendiconto dell'esercizio stesso verrà predisposto ed approvato nelle forme e nei termini previsti dalla vigente normativa e comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in una con i nominativi dei componenti degli Organi di Amministrazione e di controllo.

## **Art. 19**

### **Destinazione del patrimonio**

In caso di scioglimento dell'Istituto il patrimonio netto eventualmente risultante, sarà devoluto alla CISL per l'assistenza sociale a favore dei lavoratori.